



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AIMI, GALLONE, MALAN, CANGINI, CRAXI, BINETTI, RIZZOTTI, CALIGIURI, BIASOTTI, BERARDI, BARBONI, GASPARRI, PAGANO, CALIENDO, MODENA, FLORIS, GIRO, FERRO, BATTISTONI, PEROSINO, CESARO, PAPTHEU e SICLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2021 ^(*)

Disposizioni in materia di solidarietà alimentare

(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo i dati della Caritas, i nuovi poveri che nel 2020 si sono presentati per la prima volta ai centri di ascolto sono passati dal 31 al 45 per cento e, sempre di più, si tratta di famiglie con minori, donne o giovani che dal precariato sono passati alla disoccupazione. Dai monitoraggi effettuati con le Caritas diocesane, durante e immediatamente dopo il *lockdown* e nei mesi estivi del 2020, si è registrato un incremento del 12,7 per cento del numero di persone seguite rispetto all'anno precedente.

Tra i cosiddetti nuovi poveri ci sono famiglie della media borghesia divenuti tali a seguito della perdita del posto di lavoro a causa della pandemia.

L'articolo 19-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 destinato a sostenere i comuni nell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Il riparto delle risorse tra gli enti beneficiari avviene sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

La citata ordinanza n. 658 del 2020, che aveva disposto, in assenza di uno strumento legislativo *ad hoc* (cui ha provveduto il citato decreto-legge n. 137 del 2020), un'anticipazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) da destinare al sostegno dei comuni

interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per iniziative di solidarietà alimentare, prevede che le risorse siano ripartite tra i comuni secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 320 milioni di euro, in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);

b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 80 milioni di euro, in base alla distanza tra il valore del reddito *pro capite* di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a 600 euro; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto all'epidemia da COVID-19, è raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

Ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi

commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito *internet* istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità, per l'acquisto e la distribuzione dei quali i comuni possono avvalersi degli enti del Terzo settore e, nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, coordinarsi in particolare con gli enti attivi nella distribuzione alimentare nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici de-

rivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli che non sono già assegnatari di un sostegno pubblico.

Le risorse fin qui assegnate sono, tuttavia, insufficienti a sopperire alla sempre crescente richiesta di beni di prima necessità da parte dei cosiddetti nuovi poveri.

Con il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, si intende rifinanziare il suddetto fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante aumento della cosiddetta *web tax*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Aumento delle risorse per la solidarietà alimentare)

1. In relazione alla perdurante situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza da COVID-19, al fine di sostenere le esigenze primarie delle persone in stato di povertà, il fondo di solidarietà alimentare di cui all'articolo 19-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, da erogare a ciascun comune secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere previsto dalla presente legge, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da conseguire le maggiori entrate corrispondenti all'onere previsto dal presente comma.